

REGOLAMENTO DI ATENEO DI DISCIPLINA DEL DOTTORATO DI RICERCA

CAPO I ISTITUZIONE

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, l'attivazione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca dell'Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli* (d'ora in avanti "Università" o "Ateneo") in applicazione della normativa vigente.

Art. 2

Finalità

1. I corsi di dottorato di ricerca sono finalizzati a fornire le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.

2. Le tematiche di ricerca caratterizzanti ciascun corso di dottorato devono essere riferite ad ambiti ampi e chiaramente definiti. Le denominazioni dei corsi e degli eventuali curricula, nonché la composizione del collegio di dottorato, devono corrispondere alle tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato.

Art. 3

Durata del corso

1. I corsi di dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 del D.M. 226/2021 in materia di frequenza congiunta tra corsi di dottorato e scuole di specializzazione mediche.

CAPO II ISTITUZIONE, ATTIVAZIONE E ACCREDITAMENTO

Art. 4

Istituzione e accreditamento

1. I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti dall'Università, con decreto rettorale, previo accreditamento disposto dal Ministro dell'Università e della Ricerca, su conforme parere dell'ANVUR, in coerenza con gli Standard e le Linee guida condivisi a livello europeo, che sviluppano una specifica, ampia, originale, qualificata e continuativa attività, sia didattica che di ricerca, adeguatamente riconosciuta a livello internazionale nei settori di interesse per il dottorato.

2. L'Università può richiedere l'accreditamento dei corsi di dottorato, singolarmente o in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, i quali possono essere sede amministrativa dei corsi, con uno o più dei seguenti soggetti:

- a) altre università italiane o università estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
- b) enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;
- c) istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, accreditate ai sensi dell'articolo 15 del D.M. 14 dicembre 2021, n. 226, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
- d) imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;
- e) pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.

Art. 5

Requisiti per l'accreditamento

1. Ai fini dell'accreditamento dei corsi e delle sedi, sono necessari i requisiti di cui all'art. 4, co. 1, del D.M. 226/2021:

a) il rispetto dei criteri relativi alla composizione del collegio dei docenti, tenendo conto ove possibile dell'equilibrio di genere:

1) il collegio del dottorato è costituito da un numero minimo di componenti, pari a dodici.

Il collegio è costituito, per almeno la metà dei componenti, da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e per la restante parte da ricercatori di ruolo di università o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori. In ogni caso, i ricercatori appartenenti al collegio di dottorato devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia e i professori di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza;

2) i componenti dei collegi appartenenti a università o enti di ricerca esteri devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia;

3) il coordinatore del dottorato deve essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia;

4) fermo restando quanto previsto ai numeri 1, 2 e 3, possono far parte del collegio di dottorato, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato;

b) il numero delle borse di dottorato. A tal fine è richiesto:

1) la disponibilità, per ciascun ciclo di dottorati da attivare, di un numero medio di almeno quattro borse di studio per corso di dottorato attivato, escludendo dal computo le borse assegnate ai dottorati attivati in convenzione o in consorzio, fermo restando che per il singolo corso di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a tre;

2) nel caso di dottorati attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.M. 226/2021 da due soggetti, ciascuno finanzia almeno due borse di studio; ove i soggetti siano superiori a due, il soggetto che è sede amministrativa del corso finanzia almeno due borse e ciascun altro soggetto ne finanzia almeno una;

c) congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso di dottorato, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio e al sostegno dell'attività dei dottorandi;

d) strutture operative e scientifiche, specifiche e qualificate, per lo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, adeguate al numero di borse di studio previste, ivi inclusi, in relazione alle specificità proprie del corso, strutture di carattere assistenziale, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio biblioteconomico, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;

e) attività di ricerca avanzata e attività di alta formazione, anche di tipo seminariale, ovvero svolte all'interno di laboratori o di infrastrutture di ricerca di livello e interesse europeo;

f) attività, anche in comune tra più corsi di dottorato, di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, nonché attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità;

g) un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli *Standard* per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR.

Art. 6

Sistema di accreditamento

1. Il sistema dell'accREDITamento si articola nell'autorizzazione iniziale ad attivare corsi di dottorato e nell'accREDITamento delle sedi ove questi si svolgono, nonché nella verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti a tali fini, con le modalità di cui al regolamento ministeriale (D.M. 226/2021).
2. L'accREDITamento delle sedi e dei corsi ha durata quinquennale.
3. La domanda di accREDITamento, presentata dall'Università al Ministero dell'Università e della Ricerca e corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del D.M. 226/2021, a seguito di un processo valutativo interno teso a razionalizzare e selezionare la propria offerta formativa di terzo livello, specifica il numero massimo di posti per i quali è richiesto l'accREDITamento. La domanda di accREDITamento può avere ad oggetto anche singoli curricula di corsi di dottorato già accREDITati.
4. All'anzidetto compito sono preposti i delegati del Rettore per le materie della ricerca e del dottorato di ricerca, sentiti i coordinatori.
5. Le attività di monitoraggio e valutazione periodica sono dirette a verificare la permanenza dei requisiti per l'accREDITamento dei corsi di dottorato di cui all'articolo 4 del D.M. 226/2021 e sono svolte dall'ANVUR, sulla base dei risultati dell'attività di controllo del nucleo di valutazione di Ateneo.
L'ANVUR può disporre anche visite in loco effettuate da esperti esterni, per accertare l'adeguatezza delle dotazioni strutturali dei corsi.
L'attività di valutazione periodica può essere effettuata nell'ambito dell'accREDITamento periodico della sede di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, tenendo conto della specificità della formazione dottorale rispetto al primo e secondo ciclo universitario.
6. L'accertamento del venir meno di uno o più dei requisiti richiesti dal D.M. 226/2021 comporta, previo contraddittorio, la revoca dell'accREDITamento con conseguente interruzione, con effetto immediato, da parte dell'Ateneo, dell'attivazione di nuovi cicli dei corsi di dottorato, fermo restando il completamento dei corsi già attivati.
7. Fermi restando il monitoraggio e la valutazione periodica di cui al comma 5, del presente articolo, l'accREDITamento è valutato, ai fini della conferma o della revoca del medesimo, nei casi di modifica della denominazione dei corsi ovvero della composizione del collegio dei docenti, in misura superiore al venticinque per cento rispetto a quella iniziale del ciclo di riferimento, o del coordinatore del corso, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, del D.M. 226/2021, per ciascun componente del collegio.

Art. 7

Modalità per l'istituzione o la conferma di accREDITamento

1. La proposta di istituzione o la conferma di accREDITamento di un corso di dottorato, avente sede amministrativa presso l'Università, è presentata al Rettore da uno o più consigli di dipartimento, ed è approvata dal consiglio di amministrazione, previo parere vincolante del senato accademico.
La modalità e i termini saranno indicati con apposita circolare.
2. Il senato accademico e il consiglio di amministrazione, previa verifica del nucleo di valutazione, deliberano sulle proposte di istituzione o di conferma di accREDITamento dei corsi di dottorato, subordinatamente al parere dei delegati del Rettore per le materie della ricerca e del dottorato di ricerca, ed assegnano un numero di borse di studio ai singoli corsi di dottorato, in funzione delle risorse disponibili.
3. Per ciascun ciclo di dottorati da attivare è necessaria la presenza del numero di borse richiesto dall'art. 4, co. 1, del D.M. 226/2021, ossia:
 - a) un numero medio di almeno quattro borse di studio per corso di dottorato attivato, escludendo dal

- computo le borse assegnate ai dottorati attivati in convenzione o in consorzio, fermo restando che per il singolo corso di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a tre;
- b) nel caso di dottorati attivati in convenzione o in consorzio, da due soggetti, ciascuno finanzia almeno due borse di studio; ove i soggetti siano superiori a due, il soggetto che è sede amministrativa del corso finanzia almeno due borse e ciascun altro soggetto ne finanzia almeno una.
4. L'Università può attivare posti di dottorato senza borsa di studio nel limite di un posto ogni tre con borsa. I numeri compresi tra due multipli si arrotondano per difetto al multiplo inferiore.
5. Una quota dei posti può essere riservata, su richiesta dei proponenti o su delibera del senato accademico, a soggetti che hanno conseguito, presso università estere, il titolo di studio richiesto per l'ammissione al corso di dottorato ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale. Nell'ipotesi di posti riservati è possibile stabilire modalità differenziate di svolgimento della procedura di ammissione e, in tal caso, formare una graduatoria separata. I posti e le borse riservate non attribuiti possono essere resi disponibili per altre procedure di selezione sulla base di specifiche previsioni del bando per l'ammissione ai corsi.
6. La proposta di istituzione o di conferma di accreditamento di un corso di dottorato di ricerca è corredata, tra l'altro, dalla seguente documentazione:
- dalla copia della scheda telematica, sottoscritta dal coordinatore, relativa alla proposta formativa per l'accREDITAMENTO del corso di dottorato rispondente ai requisiti del D.M. 226/2021 e delle linee guida;
 - dall'attestato di sussistenza dei requisiti previsti dal D.M. 226/2021;
 - dall'attestato relativo ai fondi aggiuntivi disponibili per le attività di ricerca dei dottorandi;
 - dalla delibera del collegio dei docenti;
 - dalla delibera del consiglio di dipartimento;
 - dal regolamento del corso di dottorato di cui all'art. 20 del presente regolamento.

Art. 8

Convenzioni per il finanziamento di borse di dottorato e autofinanziamenti

1. È prevista, altresì, la possibilità di sottoscrivere con enti pubblici o privati convenzioni finalizzate esclusivamente al finanziamento di borse di studio di dottorato di ricerca.
2. In tal caso la stipula può intervenire anche dopo l'emanazione del bando per l'ammissione ai corsi e, comunque, non oltre il termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione. In questa seconda ipotesi il finanziamento non incide sul numero complessivo dei posti pianificati nel citato bando.
3. L'importo corrispondente all'intera borsa deve essere versato in data antecedente al termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al bando.
È fatta salva la possibilità di versare, entro l'anzidetto termine, la sola prima annualità della borsa di studio, garantendo, per i soli enti privati e imprese, con polizza fideiussoria, l'intero importo della borsa.
4. Le borse di studio finanziate dall'ente pubblico/privato verranno assegnate sulla base della graduatoria generale di merito, senza alcuna riserva a favore dell'ente stesso. Qualora le borse di studio non dovessero essere assegnate per mancanza di dottorandi assegnatari, le somme versate all'Università saranno utilizzate per il ciclo successivo - previo consenso dell'ente finanziatore - oppure saranno restituite.
5. Al finanziamento di una borsa di studio e dei relativi oneri accessori e/o aggiuntivi possono anche contribuire differenti soggetti pubblici e/o privati, ognuno per quota parte. In tal caso, ciascun soggetto, sottoscrive - entro il termine per la presentazione della proposta di istituzione del corso - autonoma convenzione con l'Università per il finanziamento della propria quota parte. Resta inteso che, in mancanza di ulteriori finanziamenti integrativi destinati alla copertura sia dell'intero importo della borsa sia dei relativi oneri, non si procederà ad inserire tale borsa nel bando per l'ammissione ai corsi.

6. Spetta a ciascun coordinatore farsi carico della riunione delle convenzioni parziali di finanziamento per un'unica borsa di dottorato e verificare la totale copertura finanziaria della borsa medesima, incrementata dei contributi per gli oneri anzidetti.

7. L'intero importo della borsa finanziata da più enti deve essere versato entro cinque giorni dalla delibera del senato accademico di istituzione del ciclo di dottorato di ricerca e comunque in tempo utile per l'emanazione del bando di ammissione al corso.

In caso di mancato rispetto dei termini previsti dal presente comma il finanziamento sarà considerato aggiuntivo ai sensi del precedente comma 2.

8. Gli enti finanziatori possono finanziare borse di studio di dottorato di ricerca o eventualmente completare il finanziamento di borse che siano state parzialmente finanziate da differenti soggetti pubblici o privati - ivi compresi gli oneri aggiuntivi e/o accessori - anche con fondi di ricerca per discipline omogenee al corso di dottorato, purché disponibili.

La proposta di finanziamento deve essere inoltrata con la proposta di istituzione o di conferma di accreditamento del corso di dottorato di ricerca; il relativo importo deve essere versato entro cinque giorni dalla delibera del senato accademico di istituzione o rinnovo del ciclo di dottorato di ricerca e comunque in tempo utile per l'emanazione del bando per l'ammissione al corso.

CAPO III

DOTTORATI IN FORMA ASSOCIATA

Art. 9

Dottorato in consorzio

1. L'Università istituisce corsi di dottorato di ricerca anche in forma associata, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del D.M. 226/2021, mediante la costituzione di consorzi i quali possono essere sede amministrativa dei corsi.

2. Nella proposta istitutiva deve essere specificato l'apporto che ciascun ente consorziato reca sul piano didattico-scientifico, strutturale e finanziario, affinché sia garantito ai dottorandi in maniera continuativa un'effettiva condivisione delle strutture e delle attività didattiche e di ricerca.

3. L'istituzione del consorzio, con personalità giuridica, avviene mediante la sottoscrizione dell'atto costitutivo fra gli enti aderenti.

4. Ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. b), punto 2, del D.M. 226/2021 nel caso di dottorati attivati, in forma associata mediante la costituzione di consorzi, da due soggetti, ciascuno finanzia almeno due borse di studio; ove i soggetti siano superiori a due, il soggetto che è sede amministrativa del corso finanzia almeno due borse e ciascun altro soggetto ne finanzia almeno una.

5. Le richieste di finanziamento formulate dai docenti dell'Università facenti parte del collegio dei docenti del corso di dottorato per cui l'Università è sede consorziata - non impegnati in altri collegi di corsi di dottorato su base nazionale - devono essere inviate al Rettore a cura del responsabile della struttura interessata al consorzio, unitamente alla delibera del relativo organo collegiale.

Dette richieste sono trasmesse preventivamente ai delegati del Rettore per le materie della ricerca e del dottorato di ricerca e approvate dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione.

Art. 10

Dottorato in convenzione

1. L'Università istituisce corsi di dottorato di ricerca anche in forma associata, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del D.M. 226/2021, mediante la stipula di convenzioni.

2. Nell'ambito delle su indicate convenzioni, i soggetti convenzionati devono garantire il possesso dei requisiti, di cui al D.M. 226/2021, nonché la disponibilità delle risorse per finanziare il numero delle borse di

studio previste nella convenzione.

3. La proposta di convenzione, che recherà l'indicazione del relativo apporto in termini di docenza, di disponibilità di risorse finanziarie e di strutture operative e scientifiche per lo svolgimento del corso di dottorato di ricerca, sottoscritta dal rappresentante legale di ciascun ente, dovrà essere inoltrata, a cura del coordinatore, con la proposta istitutiva del corso di dottorato o, comunque, in tempo utile per le delibere d'istituzione da parte degli organi di governo.

4. L'importo corrispondente alle intere borse di studio deve essere versato in data antecedente all'emanazione del bando per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca.

È fatta salva la possibilità di versare, entro l'anzidetto termine, la sola prima annualità delle borse di studio, garantendo, nel caso di enti privati e imprese, con polizza fideiussoria, l'intero importo delle borse.

Per l'Ateneo è sufficiente la comunicazione delle delibere degli organi di governo di approvazione della convenzione con i relativi oneri.

5. Le convenzioni dovranno, altresì, prevedere il versamento anticipato di un contributo per gli oneri di funzionamento, così come definito dagli organi di governo dell'Ateneo sede amministrativa, nonché di un contributo accessorio corrispondente alla maggiorazione della borsa di studio per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero autorizzate dal collegio dei docenti per un periodo di sei mesi.

Resta fermo che l'ente finanziatore dovrà farsi carico di eventuali periodi di permanenza all'estero, fino ad un massimo di diciotto mesi, oltre gli eventuali aumenti legislativi della borsa di studio e degli oneri connessi.

Le somme versate all'Università e non assegnate, per mancanza di dottorandi, saranno utilizzate per il ciclo successivo - previo consenso dell'ente finanziatore - oppure saranno restituite.

6. I soggetti convenzionati si impegnano, infine, ad assicurare, a ciascun dottorando, un *budget*, per lo svolgimento dell'attività di ricerca così come previsto all'art. 32, co. 4, del presente regolamento.

Art. 11

Dottorato industriale

1. L'Università, in sede di accreditamento iniziale o successivamente, può chiedere il riconoscimento della qualificazione di «*dottorato industriale*», anche come parte della denominazione, per i corsi di dottorato attivati sulla base di convenzioni o consorzi che comprendano anche soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), del D.M. 226/2021, che svolgono attività di ricerca e sviluppo.

2. Le convenzioni di cui al comma 1, del presente articolo, disciplinano:

a) le modalità di coordinamento delle attività di ricerca tra le parti;

b) le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa, nonché, relativamente ai possibili posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato;

c) i meccanismi incentivanti al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell'attività di ricerca da parte delle imprese convenzionate.

3. Le tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato industriale riconoscono particolare rilievo alla promozione dello sviluppo economico e del sistema produttivo, facilitando la progettazione congiunta in relazione alle tematiche della ricerca e alle attività dei dottorandi.

4. Le convenzioni devono prevedere la disciplina di eventuali diritti di proprietà industriale e di autore, nonché degli impegni alla riservatezza nella divulgazione dei risultati, secondo la normativa di settore, e fermo restando la possibilità di rinviare a specifici accordi.

5. Resta in ogni caso ferma la possibilità di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di attivare contratti di apprendistato finalizzati alla formazione del dottorato industriale, garantendo comunque la prevalenza dell'attività di ricerca. Tali contratti di apprendistato sono considerati equivalenti

alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.

6. I percorsi dei dipendenti di azienda, nell'ambito di un dottorato industriale, sono incompatibili con la fruizione della borsa di studio.

Art. 12

Dottorato di interesse nazionale

1. Il corso di dottorato di interesse nazionale deve possedere i requisiti, di cui all'art. 11 del D.M. 226/2021, di seguito elencati:

- a) contribuisce in modo comprovato al progresso della ricerca, anche attraverso il raggiungimento di obiettivi specifici delle aree prioritarie di intervento del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi compresi quelli connessi alla valorizzazione dei corsi di dottorato innovativo per la pubblica amministrazione e per il patrimonio culturale, ovvero del Programma nazionale per la ricerca o dei relativi Piani nazionali;
- b) prevede, già in fase di accreditamento, la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi fra più università, nonché con istituzioni di ricerca di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, anche estere, che prevedono l'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e di mobilità dei docenti e dei dottorandi ed eventuali forme di co-tutela;
- c) prevede, già in fase di accreditamento, il coordinamento e la progettazione congiunta delle attività di ricerca tra almeno una università e almeno quattro soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, del D.M. 226/2021, per realizzare percorsi formativi di elevata qualificazione e consentire l'accesso a infrastrutture di ricerca idonee alla realizzazione dei progetti di ricerca dei dottorandi;
- d) prevede, per ciascun ciclo di dottorato, almeno trenta borse di studio, ciascuna di importo determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del D.M. 226/2021, fermo restando che la quota per il sostegno alle attività di ricerca e formazione del dottorando è incrementata, a valere sul cofinanziamento ministeriale, in misura pari al venti per cento dell'importo della borsa.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, assegnano le borse di studio per il dottorato di interesse nazionale con le modalità di cui all'articolo 8 del D.M. 226/2021, previa valutazione dei candidati da parte di una commissione formata in modo da assicurare la partecipazione di componenti stranieri o esterni ai soggetti convenzionati.

3. Il Ministero dell'Università e della Ricerca nel favorire l'attivazione dei dottorati di interesse nazionale ne prevede le modalità di cofinanziamento.

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CORSO DI DOTTORATO

Art. 13

Organi del corso di dottorato

1. Sono organi del corso di dottorato:

- a) il collegio dei docenti;
- b) il coordinatore.

Art. 14

Collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato.

2. Il collegio dei docenti delibera, in tutti i casi previsti dal presente regolamento ed, in particolare in merito:

- a) alla designazione del coordinatore in caso di conferma di accreditamento del corso;
- b) alla modifica al regolamento del corso di dottorato;
- c) all'accettazione delle domande di partecipazione al collegio medesimo, previa verifica del possesso dei

- requisiti di qualificazione scientifica richiesti dall'art. 4 del D.M. 226/2021;
- d) alla designazione del supervisore e dell/i co-supervisore/i da assegnare a ciascun dottorando;
 - e) alla programmazione delle attività didattiche, di ricerca, formative e scientifiche del corso;
 - f) all'elaborazione del progetto formativo, nel rispetto della disciplina di eventuali finanziamenti aggiuntivi pubblici, in virtù dei quali il dottorando usufruisca di borsa di studio su un tema specifico di ricerca;
 - g) alla verifica delle attività svolte e dei risultati prodotti dai dottorandi anche ai fini della conferma della relativa borsa di studio;
 - h) all'autorizzazione ai dottorandi a svolgere attività di ricerca e formazione presso istituzioni di elevata qualificazione all'estero;
 - i) al rilascio ai dottorandi del nulla osta ad effettuare attività di tutorato e attività didattica integrativa;
 - l) alla concessione della proroga per la presentazione della tesi di dottorato;
 - m) alla designazione dei nominativi dei componenti delle commissioni per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca e dei valutatori esterni;
 - n) alla designazione dei nominativi dei componenti della commissione di ammissione al corso di dottorato;
 - o) all'autorizzazione del dottorando a svolgere, secondo le modalità definite dall'art. 31 del presente regolamento, attività retribuite;
 - p) all'articolazione di particolari percorsi formativi consentiti dagli artt. 7, 10, co. 2, e 11 del D.M. 226/2021.

3. La composizione del collegio dei docenti deve corrispondere alle tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato, di cui all'art. 2, co. 2, del presente regolamento, e deve tener conto ove possibile dell'equilibrio di genere.

4. Il collegio è costituito da un numero minimo di componenti, pari a dodici, appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso, di cui per almeno la metà dei componenti, da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e per la restante parte da ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori.

In ogni caso, i ricercatori appartenenti al collegio di dottorato devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia e i professori appartenenti al collegio di dottorato devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza.

I componenti dei collegi appartenenti ad Università o enti di ricerca esteri devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia.

Possono far parte del collegio di dottorato, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato.

5. Ogni componente del collegio può partecipare a un solo collegio a livello nazionale.

È possibile partecipare a un ulteriore collegio unicamente ove questo si riferisca a un corso di dottorato organizzato in forma associata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.M. 226/2021, ivi compresi i corsi di dottorato industriale di cui all'articolo 10, del D.M. 226/2021, e i corsi di dottorato di interesse nazionale di cui all'articolo 11, del D.M. 226/2021.

La partecipazione dei professori e ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca al collegio dei docenti di un dottorato attivato da un soggetto diverso da quello di appartenenza è subordinata al nulla osta della struttura di appartenenza.

6. Il collegio dei docenti è integrato da una rappresentanza dei dottorandi per la trattazione di problemi didattici e organizzativi.

7. Il collegio dei docenti deve riunirsi almeno tre volte all'anno per verificare il regolare svolgimento del corso. I componenti del collegio che non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del collegio, decadono dalla carica. La presente disposizione non si applica ai docenti appartenenti a università straniere.

È fatta salva la possibilità di partecipare alle adunanze in modalità telematica secondo quanto previsto dalla regolamentazione di Ateneo.

Art. 15 **Coordinatore**

1. Il coordinamento del collegio dei docenti è affidato a un professore di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, a un professore di seconda fascia a tempo pieno avente i requisiti previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3), del D.M. 226/2021, ossia in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia.

La funzione di coordinatore può essere esercitata in un solo collegio a livello nazionale.

2. Il coordinatore è individuato all'atto della conferma di accreditamento del corso di dottorato dal collegio dei docenti o, nell'ipotesi di istituzione del corso, è designato dal Consiglio di Dipartimento, in tempo utile per l'indicazione del nominativo nella scheda CINECA, tra coloro che sono in possesso dei requisiti previsti al comma 1 del presente articolo e che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

3. Il coordinatore è nominato con il decreto rettorale istitutivo del corso e resta in carica per il periodo corrispondente alla durata legale del corso di dottorato attivato per il singolo ciclo.

4. In caso di rinuncia, di dimissioni, di cessazione dalla qualifica o perdita dei necessari requisiti da parte del coordinatore nominato, occorre procedere ad una nuova designazione da parte del collegio dei docenti che dovrà tenersi entro il termine massimo di trenta giorni dalla anticipata cessazione del coordinatore da sostituire.

Il coordinatore successivamente nominato resta in carica fino alla scadenza del mandato del coordinatore sostituito.

5. Il coordinatore:

- rappresenta il corso di dottorato;
- ha la responsabilità della organizzazione e del funzionamento del corso;
- convoca e presiede il collegio dei docenti;
- cura l'esecuzione delle relative delibere anche mediante le connesse e le conseguenti comunicazioni ai competenti uffici amministrativi;
- si interfaccia con la commissione di autovalutazione di cui al successivo articolo 18;
- partecipa alle riunioni periodiche con il delegato del Rettore in materia di dottorato di ricerca;
- raccoglie le proposte di partecipazione a bandi di finanziamento per borse di dottorato interne al collegio e, ove previsto, applica sui relativi bandi o sottopone la documentazione alla firma del Rettore per il tramite dei competenti uffici;
- fornisce al direttore del dipartimento informazioni e dati sull'andamento del corso di dottorato ai fini della valutazione delle attività e degli obiettivi del dipartimento;
- espleta tutte le funzioni attribuite dal presente regolamento.

In situazioni di motivata urgenza, adotta provvedimenti di competenza del collegio dei docenti, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta utile di quest'ultimo.

Art. 16 **Supervisore e co-supervisori**

1. A ciascun dottorando sono assegnati un supervisore e uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti dal collegio dei docenti anche tra soggetti esterni ad esso, purché almeno

uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del collegio medesimo.

Art. 17

Attività formative

1. L'attività didattica, di tutorato scientifico o aziendale e di supervisione di tesi, certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di dottorato, concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2. La programmazione dell'attività formativa dei dottorandi è pubblicizzata annualmente sul sito *web* del dipartimento alla pagina dedicata al *corso di dottorato* e deve essere non solo descrittiva ma completa di CFU/ore, fermo restando che i dottorandi devono conseguire 60 crediti l'anno per un totale nel triennio di 180 crediti.

I crediti possono essere di due tipi: crediti di formazione teorica (*seminari, conferenze, workshop, corsi di aggiornamento e approfondimento su determinate aree tematiche, incontri periodici di discussione: journal e data club ecc.*) e crediti di formazione pratica alla ricerca (*attività di ricerca, pubblicazione dei risultati della ricerca, partecipazione attiva e/o organizzazione di convegni, seminari, corsi volti all'acquisizione di competenze pratiche di laboratorio, ecc.*). I crediti di formazione pratica alla ricerca devono concorrere alla produzione della relazione annuale e/o dell'elaborato finale da discutere per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca.

3. Le attività di formazione dei dottorandi, organizzate anche in comune tra più corsi di dottorato, devono comprendere:

- formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare;
- perfezionamento linguistico e informatico;
- attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità.

4. Per eccezionali esigenze, possono dare il loro apporto alle attività scientifiche e didattiche dei corsi di dottorato anche professori e ricercatori non appartenenti al collegio dei docenti, in possesso dei requisiti di qualificazione scientifica, documentati dal curriculum e dalle pubblicazioni coerenti con le tematiche del dottorato.

Art. 18

Commissione di autovalutazione

1. Al fine di monitorare l'andamento delle attività del dottorato nel suo complesso, di valutare la congruenza delle attività svolte con gli obiettivi formativi e di migliorare l'efficacia, l'efficienza e la qualità del processo formativo del dottorato anche in relazione ai suoi sbocchi occupazionali e alla integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività, il coordinatore può individuare, tra i componenti del collegio dei docenti, i membri di un'apposita commissione di autovalutazione.

2. Il regolamento del corso di dottorato, di cui al successivo art. 20, ne disciplinerà il funzionamento.

Art. 19

Scuole di dottorato

1. In virtù della previsione dell'art. 6, comma 7, del D.M. 226/2021, i corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa o sede consorziata presso l'Università sono organizzati in macro aree scientifico-disciplinari secondo criteri di affinità. Tali raggruppamenti sono denominati scuole di dottorato con attribuzione alle stesse dei compiti di coordinamento dei corsi e di gestione delle attività comuni. Nei casi di cui al presente comma, la titolarità dei corsi e l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato resta in capo all'Università.

2. La scuola di dottorato è istituita con decreto del Rettore, previo parere favorevole del senato

accademico, che determina il numero e le denominazioni, e approvazione del consiglio di amministrazione. L'afferenza di un corso di dottorato ad una delle scuole, così individuate, è obbligatoria e la relativa richiesta è avanzata all'atto dell'istituzione/attivazione o della richiesta di conferma di accreditamento del corso di dottorato.

3. Le scuole di dottorato di Ateneo hanno autonomia didattica e organizzativa.

4. Sono organi della scuola di dottorato di Ateneo:

- a) il direttore;
- b) il comitato scientifico.

5. Il comitato scientifico è composto dai coordinatori dei corsi di dottorato di ricerca afferenti alla scuola di dottorato e dai docenti di Ateneo referenti dei corsi di dottorato in consorzio.

Il comitato scientifico ha il compito di individuare il direttore, elaborare il programma delle attività comuni e promuovere l'organizzazione di corsi comuni ai dottorati afferenti alla stessa scuola nonché, ove possibile, ad altre scuole.

6. Il direttore rappresenta la scuola nei suoi rapporti interni ed esterni, ne coordina e monitora le attività, presiede il comitato scientifico. Relaziona, altresì, periodicamente al delegato del Rettore in materia di dottorato di ricerca.

7. Il direttore è designato dai coordinatori dei corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Ateneo afferenti alla scuola di dottorato, nel loro seno.

Il direttore individuato è nominato con decreto rettorale e resta in carica per il periodo corrispondente al mandato di coordinatore, con possibilità di immediato rinnovo.

8. In caso di rinuncia, di dimissioni, di cessazione dalla qualifica o perdita dei necessari requisiti da parte del direttore nominato, occorre procedere ad una nuova designazione, come previsto dal precedente comma 7, del presente articolo, che dovrà tenersi entro il termine massimo di trenta giorni dalla anticipata cessazione del direttore da sostituire.

Il direttore successivamente nominato resta in carica fino alla scadenza del proprio mandato di coordinatore.

9. Il direttore e i membri del comitato scientifico non possono svolgere le medesime funzioni in altra scuola di dottorato in Italia.

Art. 20

Regolamento del corso di dottorato

1. Il regolamento del corso di dottorato deve indicare, tra l'altro:

- a) il programma formativo didattico-scientifico, con specifica indicazione delle modalità di svolgimento dei corsi, dei periodi di formazione all'estero, delle collaborazioni con organizzazioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali;
- b) le modalità e i tempi per presentare al collegio dei docenti i programmi di ricerca, le tematiche oggetto della tesi di dottorato, gli obiettivi che si intendono raggiungere con la ricerca, nonché le modalità ed i criteri di valutazione dell'attività di ricerca da svolgere e del curriculum formativo dei dottorandi;
- c) l'eventuale lingua straniera da indicare nel bando per l'ammissione al corso di dottorato;
- d) le eventuali forme di attività didattica integrativa e di tutorato che possano essere affidate ai dottorandi, secondo criteri fissati dal presente regolamento;
- e) le eventuali forme di attività clinica che possano essere affidate ai dottorandi, secondo i criteri fissati dal presente regolamento;
- f) il funzionamento della commissione di autovalutazione del corso di dottorato di cui al precedente art. 18, se prevista.

CAPO V MODALITÀ DI ACCESSO ED AMMISSIONE AI CORSI

Art. 21

Modalità di accesso e requisiti di partecipazione

1. L'ammissione al corso di dottorato con sede amministrativa presso l'Università avviene, almeno una volta all'anno, attraverso una selezione pubblica.

2. La domanda di partecipazione ai posti disponibili può essere presentata da cittadini italiani o stranieri che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di un titolo di laurea magistrale o di un idoneo titolo di studio conseguito all'estero.

La domanda di partecipazione può essere altresì presentata da coloro che conseguono il titolo di studio richiesto dal bando entro la data di iscrizione al corso di dottorato, pena la decadenza dall'ammissione al corso.

3. Il titolo di studio conseguito all'estero deve essere tradotto in lingua italiana o inglese. L'idoneità del titolo estero è accertata dalla commissione di ammissione al corso di dottorato di cui al successivo art. 22, nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo nonché dei trattati, ovvero degli accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

4. Il bando per l'ammissione ai corsi di dottorato, emanato con decreto rettorale, è redatto in italiano e in inglese, ed è pubblicato, per almeno trenta giorni, sul sito e all'albo telematico dell'Università, sul sito europeo Euraxess e sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca.

La pubblicazione del citato bando all'albo telematico di Ateneo ha valore di notifica ufficiale agli interessati per tutte le informazioni in esso contenute.

5. Il bando deve indicare, tra l'altro, per ciascun corso di dottorato:

- a) la durata e l'inizio del corso di dottorato;
- b) le modalità e il termine per la presentazione della domanda di partecipazione;
- c) i criteri di accesso e di valutazione dei titoli;
- d) il numero complessivo dei posti per ciascun corso di dottorato, con indicazione:
 - del numero dei posti con borsa di studio e senza borsa;
 - del numero dei posti riservati a studenti laureati in università estere ovvero a borsisti di Stati esteri o a specifici programmi di mobilità internazionale;
 - del numero dei posti riservati coperti con contratti di apprendistato e con assegni di ricerca;
- e) l'ammissione di idonei al corso in caso di rinuncia dei vincitori o se si rendono disponibili ulteriori risorse, entro 30 giorni dall'inizio dei corsi di dottorato;
- f) le eventuali altre forme di sostegno finanziario;
- g) l'eventuale articolazione del corso di dottorato in curricula formativi;
- h) le modalità concorsuali secondo le indicazioni del presente Regolamento;
- i) le tasse e i contributi a carico dei dottorandi;
- l) le modalità di svolgimento delle prove di ammissione nonché la lingua in cui esse saranno svolte;
- m) le modalità di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere;
- n) la pubblicazione della graduatoria generale di merito e degli eventuali scorrimenti della stessa, sul sito *web* di Ateneo alla pagina *dottorato di ricerca*;
- o) la previsione dell'affissione dei calendari concorsuali sul sito *web* del dipartimento sede amministrativa del corso.

Inoltre, il bando per l'ammissione può prevedere:

- nel caso di posti riservati a studenti laureati in università estere ovvero a borsisti di Stati esteri o a specifici programmi di mobilità internazionale, modalità differenziate di svolgimento della procedura di ammissione e la formazione di una graduatoria separata. I posti riservati a studenti laureati all'estero e non attribuiti possono essere resi disponibili per altre procedure di selezione sulla base di specifiche previsioni del bando per l'ammissione ai corsi;

- nel caso di progetti di collaborazione nazionali, europei e internazionali, specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative, in relazione alle caratteristiche dei singoli progetti di dottorato attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati;
- nel caso di corsi di dottorato industriale, in coerenza con gli indirizzi definiti in sede europea e con le strategie di sviluppo del sistema nazionale nonché nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, del D.M. 226/2021:
 - specifici requisiti per lo svolgimento delle attività di ricerca, quali l'interdisciplinarietà, l'adesione a reti internazionali e l'intersectorialità, con particolare riferimento al settore delle imprese;
 - posti disponibili da destinare ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione.

6. Per ciascun corso di dottorato deve essere allegata una specifica scheda descrittiva che reca, altresì, il dipartimento sede amministrativa del corso, i SSD del corso, il numero dei posti e delle borse e l'indicazione della loro tipologia, la pagina *web* del dipartimento dove sono reperibili le informazioni utili con riferimento al percorso formativo, al calendario concorsuale e ogni notifica utile per i candidati.

7. Le domande di partecipazione al concorso, corredate dai relativi titoli, dovranno essere presentate, entro i termini previsti dal bando, esclusivamente per via telematica.

Il titolo per l'accesso dovrà essere tradotto in lingua italiana o inglese e autocertificato secondo la legge italiana; gli ulteriori documenti utili ai fini della valutazione del curriculum potranno essere prodotti in lingua italiana, inglese, francese o spagnola e autocertificati secondo la legge italiana.

Art. 22

Composizione e nomina delle commissioni di ammissione

1. Per l'ammissione a ciascun corso di dottorato sarà nominata, entro 7 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione, la commissione di ammissione con decreto rettorale, su proposta del collegio dei docenti.

2. Ciascuna commissione sarà composta da tre membri (*se al corso di dottorato afferiscono fino a sette settori scientifici-disciplinari*) o da cinque membri (*se al corso di dottorato afferiscono più di sette settori scientifici-disciplinari*) scelti tra professori e ricercatori di ruolo universitari, anche di altri Atenei italiani e stranieri, o da figure equivalenti degli enti di ricerca in consorzio o in convenzione. Alla suddetta commissione possono essere aggiunti non più di due eminenti studiosi stranieri di livello internazionale con specifica competenza in uno dei SSD afferenti al corso di dottorato.

I membri della commissione saranno scelti garantendo, rispetto al ciclo precedente, la rotazione di almeno uno dei componenti (*nel caso di commissione composta da tre membri*) o almeno due (*in caso di commissione composta cinque componenti*).

Sono, altresì, nominati tre membri supplenti.

La commissione nomina al suo interno il Presidente.

3. Le eventuali dimissioni dei membri, adeguatamente motivate, acquisteranno efficacia dalla data di notifica delle stesse e da tale data subentreranno i membri supplenti secondo l'ordine di nomina.

4. A supporto di tutte le operazioni amministrative e del responsabile unico del procedimento (RUP), su proposta di questi, è nominata dal Direttore Generale, un'unità di personale tecnico/amministrativo dell'Ateneo, per ciascuna commissione, con funzioni di segretario verbalizzante e referente del RUP.

5. L'Ateneo si farà carico delle spese di viaggio e di soggiorno dello studioso straniero e/o del membro esterno all'Ateneo.

6. Per i corsi di dottorati che sono articolati in curricula, fermo restando la nomina di un'unica commissione, il collegio dei docenti può proporre che la stessa sia composta da una rappresentanza dei vari settori

scientifico-disciplinari interessati.

7. Nel caso di corsi di dottorato istituiti a seguito di accordi internazionali, le commissioni sono costituite secondo le modalità previste negli accordi stessi.

8. I lavori della commissione avranno inizio, entro e non oltre il 14° giorno dal termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione, con lo svolgimento della riunione preliminare, e dovranno concludersi entro e non oltre 60 giorni dalla medesima data di inizio lavori.

Art. 23

Procedura di selezione

1. La procedura di selezione deve assicurare un'adeguata valutazione comparativa dei candidati, e accertare l'attitudine degli stessi alla ricerca scientifica e dovrà concludersi entro 60 giorni dalla data di inizio lavori, di cui al precedente art. 22, co 8.

2. Le date delle prove di selezione devono essere concertate, con il direttore della scuola di dottorato, al fine di escludere sovrapposizioni di date fra corsi di dottorato appartenenti alla stessa scuola.

3. La procedura di selezione prevede:

- la valutazione dei titoli, compresa la presentazione obbligatoria di un progetto di ricerca, redatto secondo un format che sarà allegato al bando;
- il colloquio avente ad oggetto i titoli ed il progetto di ricerca.

Il progetto di ricerca presentato non costituirà programma di lavoro vincolante, in caso di ammissione al corso di dottorato.

4. Le commissioni di ammissione, per la valutazione dei candidati, dispongono di punti 100 suddivisi come di seguito indicati:

- Titoli: max 40 punti attribuibili
(compreso il progetto di ricerca max 10 punti attribuibili)
- Colloquio: max 60 punti attribuibili

Per la selezione ordinaria e per la selezione riservata, per accedere al colloquio, il punteggio minimo da conseguire alla valutazione dei titoli dovrà essere almeno di 12 punti.

Per la sola selezione ordinaria, il colloquio si intenderà superato con il punteggio minimo di punti 42.

5. Per la valutazione dei titoli, ferma l'autonomia delle commissioni di ammissione, per entrambe le tipologie di posti (*ordinari e riservati*), è valutabile la seguente documentazione:

- a) la tesi di laurea in formato integrale (o, per i soli candidati laureandi, stesura della tesi in corso di deposito controfirmata dal relatore e con timbro del dipartimento di riferimento), valutabile in considerazione del contenuto e della congruenza rispetto al dottorato o ad almeno uno dei SSD a cui si partecipa;
- b) il voto di laurea, valutabile secondo parametri proporzionali; o, in mancanza, il voto di media ponderata degli esami sostenuti (per coloro che conseguono il titolo di studio richiesto dal bando entro la data di iscrizione al corso di dottorato);
- c) le monografie e le pubblicazioni su riviste o collane con *peer review* valutabili se con specifica rilevanza rispetto al/ai SSD oggetto del dottorato di ricerca e già edite o con attestato dell'editore, di accettazione e prossima pubblicazione; brevetti valutabili se con specifica rilevanza rispetto al/ai SSD oggetto del dottorato di ricerca;
- d) i titoli post-lauream, quali: diploma di specializzazione, corsi di perfezionamento, master di durata almeno annuale rilasciati da università o enti di ricerca qualificati valutabili se congruenti al/ai SSD del dottorato;
- e) gli assegni di collaborazione per attività di ricerca valutabili se congruenti al/ai SSD del dottorato; le borse di studio valutabili se attribuite a seguito di procedure selettive svolte esclusivamente da

- università italiane o straniere o da istituti di ricerca di primaria e comprovata rilevanza; i periodi di studio e di ricerca all'estero (comprensivo del periodo *erasmus*) valutabili se svolti presso università o qualificati istituti di ricerca per un periodo continuativo non inferiore a 3 mesi; i premi conseguiti da società scientifiche nazionali e internazionali valutabili se congruenti al/ai SSD del dottorato;
- f) gli altri documenti ritenuti utili, dalla commissione di ammissione, per una compiuta valutazione, quali:
- partecipazione ad attività di ricerca, valutabile se comprovata da lettera di referenze di docente universitario con criteri commissione ASN o da qualificato ricercatore internazionale;
 - nomina a cultore della materia, valutabile se deliberata in data antecedente alla data di emanazione del bando;
- g) il progetto di ricerca predisposto secondo le indicazioni del bando.
6. Per la valutazione del colloquio, ferma l'autonomia della commissione di ammissione, per entrambe le selezioni, i criteri valutativi sono:
- a) chiarezza espositiva;
- b) capacità di sintesi;
- c) spirito critico e conoscenza adeguata degli argomenti inerenti i titoli presentati;
- d) capacità di svolgere parte del colloquio nella lingua straniera scelta tra quelle indicate nella scheda del corso che sarà allegata al bando;
- e) capacità di rispondere alle domande di approfondimento sul progetto di ricerca presentato.
7. L'articolazione delle prove di selezione, indicata ai precedenti commi, è riportata nel bando per l'ammissione, che specifica, altresì, i relativi punteggi minimi e massimi.
8. I candidati laureati all'estero e i candidati italiani residenti o domiciliati fuori regione potranno partecipare al colloquio per via telematica, tramite videoconferenza skype (o altro canale simile) garantendo sia l'identificazione del candidato che la trasparenza delle procedure; le modalità di svolgimento saranno indicate nel bando per l'ammissione. Il Presidente della commissione di ammissione dovrà garantire il corretto svolgimento del colloquio in suddetta modalità.
9. L'esito di ciascuna valutazione (*valutazione titoli e colloquio*) dovrà essere pubblicato, tempestivamente, sul sito *web* del dipartimento indicato nella scheda del corso di dottorato di ricerca allegata al bando, secondo le tempistiche previste nel calendario concorsuale.
La pubblicazione dei risultati della valutazione titoli deve avvenire almeno tre giorni lavorativi prima del colloquio.
10. Il candidato del concorso riservato ha la facoltà di sostenere il colloquio in lingua italiana o nella lingua straniera, indicata nella domanda di ammissione.
11. La commissione di ammissione stabilirà, nella riunione preliminare, i criteri e le modalità di valutazione della selezione.
12. Lo svolgimento del colloquio è pubblico e, se telematico, si può svolgere alla presenza di uno o più candidati che vogliano volontariamente presenziare.
13. Nel caso di adesione a specifici progetti di collaborazione comunitari ed internazionali, le procedure di selezione saranno espletate da panel internazionali e/o da organismi dell'Unione Europea nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo, che prevedano espressamente l'iscrizione al corso di dottorato di ricerca da parte dei vincitori. I candidati, che abbiano superato le prove di selezione così previste, sono ammessi di diritto al corso di dottorato.
14. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del bando per l'ammissione ai corsi.

Art. 24

Graduatorie generali di merito e immatricolazioni dei vincitori

1. Al termine della selezione, sulla base dei punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli e nel colloquio, la commissione compila la graduatoria generale di merito. In caso di parità di punteggio tra due o più candidati prevale il candidato anagraficamente più giovane.
2. Nell'ipotesi di posti riservati a studenti laureati in università estere, ovvero a borsisti di Stati esteri o a specifici programmi di mobilità internazionale, la commissione formula una graduatoria separata generale di merito.
3. Le graduatorie generali di merito sono approvate con decreto rettorale, entro 30 giorni dalla chiusura dei lavori della commissione di ammissione, e saranno rese note sul sito *web* di Ateneo alla pagina *dottorato di ricerca*. Tale affissione avrà valore di notifica ufficiale agli interessati, pertanto, non saranno inviate comunicazioni personali ai candidati.
4. Le borse di studio sono assegnate in base alle graduatorie generali di merito.
5. Ai fini dell'ammissione al corso di dottorato, i termini entro cui i vincitori dovranno presentare la domanda di immatricolazione nonché le relative dichiarazioni saranno resi noti nel bando per l'ammissione.
6. I vincitori, laureati in università estere, dovranno presentare, ai fini dell'iscrizione al corso di dottorato, entro 60 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie generali di merito sul sito *web* di Ateneo alla pagina *dottorato di ricerca*, la dichiarazione di valore relativa al titolo di partecipazione al bando.

CAPO VI

OBBLIGHI E DIRITTI DEI DOTTORANDI

Art. 25

Diritti e doveri dei dottorandi

1. Il corso di dottorato richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 4 e all'articolo 10, comma 2, lettera b) del D.M. 226/2021.
2. I dottorandi, con borsa e senza borsa, hanno l'obbligo di:
 - svolgere con impegno esclusivo il percorso formativo deliberato dal collegio dei docenti;
 - frequentare con assiduità le attività corsuali previste dal collegio dei docenti;
 - partecipare ai corsi comuni nell'ambito della scuola di dottorato;
 - presentare le relazioni, orali o scritte, sulle attività e le ricerche svolte;
 - redigere i registri personali delle attività di cui al successivo comma 4;
 - ottemperare a quant'altro sia deliberato dal collegio dei docenti o sia previsto dai disciplinari di attuazione di specifici finanziamenti a copertura delle borse di dottorato;
 - redigere, alla fine del corso, la tesi di dottorato con contributi originali.
3. I dottorandi devono acquisire ogni anno almeno 60 crediti, distribuiti in base al programma formativo concordato con il supervisore e con il/i co-supervisore/i e approvato dal collegio dei docenti, coerente con l'offerta formativa pubblicizzata, annualmente, sul sito *web* del dipartimento di afferenza del corso alla pagina *dottorato di ricerca*.
Ove richiesto da appositi progetti di finanziamento di cui possono beneficiare singoli corsi, gli anzidetti crediti orari saranno convertiti in ore formative che i dottorandi sono tenuti a rispettare.
4. Le attività dei dottorandi devono essere riportate in appositi registri personali e comprendono: attività corsuale, attività di ricerca, studio personale, ricerca bibliografica e ricerca in archivi, verifiche in itinere, partecipazione a seminari, a corsi e a convegni, attività presso strutture esterne all'Università (altri atenei,

enti di ricerca, aziende), in Italia e all'estero, eventuale attività didattica integrativa e attività di tutorato e quant'altro disposto dal collegio dei docenti che porti al completamento del percorso formativo.

È assolutamente vietato svolgere attività di ricerca inerenti al dottorato presso enti o strutture private, se non autorizzati dal collegio dei docenti. La violazione di tale norma prevede la decadenza dal corso di dottorato di ricerca.

5. La veridicità delle diverse attività svolte dai dottorandi è attestata dai coordinatori sulla base delle indicazioni fornite dal supervisore e dal/i co-supervisore/i.

6. Alla fine di ciascun anno di corso di dottorato, il collegio dei docenti, sulla base di particolareggiata relazione sull'attività e le ricerche svolte da ciascun dottorando, delibera l'ammissione all'anno successivo o propone al Rettore l'esclusione dal proseguimento del corso.

7. I dipendenti pubblici ammessi a un corso di dottorato beneficiano, per il periodo di durata normale del corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, se dipendenti in regime di diritto pubblico, del congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo se sono iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.

Rimane fermo il diritto al *budget* per l'attività di ricerca svolta in Italia e all'estero di cui all'articolo 9, comma 4 del D.M. 226/2021.

8. Il dottorando può chiedere al collegio dei docenti, per comprovati motivi, una proroga dei tempi previsti per la presentazione della tesi di dottorato, della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.

9. Il collegio dei docenti può decidere di prorogare la durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi, per motivate esigenze scientifiche legate, tra l'altro, ad esigenze di percorso nell'ambito di co-tutele di durata superiore al triennio o ad esigenze di comprovato incremento della produttività scientifica, (ad esempio: *per la sottomissione o l'esito di una richiesta di brevetto nonché in caso di proroga della durata di un progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale o internazionale*); nei casi di proroga dovrà essere assicurata la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'Ateneo, pertanto la proposta motivata di proroga del collegio dei docenti sarà sottoposta all'approvazione del consiglio di amministrazione per la relativa verifica finanziaria.

I dottorandi beneficiari avranno l'obbligo di ottemperare a tutto quanto deliberato dal collegio dei docenti con riferimento al percorso formativo prorogato, ivi incluso, lo svolgimento di attività corsuali.

10. I dottorandi possono chiedere, per comprovati motivi previsti dalla normativa vigente quali maternità, malattia grave e servizio civile, la sospensione del corso per una durata massima di sei mesi.

Per la durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente.

11. Il collegio dei docenti, a seguito di comunicazione da parte del coordinatore del corso, prende atto delle sospensioni.

La sospensione superiore a trenta giorni per uno dei motivi indicati al precedente comma 10, del presente articolo, comporta l'obbligo di recuperare per intero i periodi di interruzione dell'attività e, pertanto, in tali casi, la durata del percorso formativo sarà protratta per un periodo corrispondente a quello dell'interruzione.

12. I periodi di proroga e sospensione di cui ai commi 8, 9 e 10, del presente articolo, non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.

13. Rimane ferma per i dottorandi la disciplina degli interventi per il diritto allo studio di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

14. Ferma restando l'applicazione delle norme a tutela della genitorialità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2007, n. 247, i dottorandi in congedo mantengono il diritto alla borsa di studio che sarà erogata al termine del periodo di sospensione ossia alla ripresa della frequenza del corso sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima.

15. Il coordinatore del corso di dottorato dovrà comunicare tempestivamente al competente ufficio l'interruzione dell'attività del dottorando per i consequenziali provvedimenti amministrativi.

16. Il dottorando può essere autorizzato dal collegio dei docenti a svolgere attività retribuite che consentono di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato. In tali casi il limite massimo di reddito, che il dottorando può percepire in quanto compatibile con la borsa di studio, è pari all'importo della borsa medesima.

17. Per ciascun dottorando il collegio dei docenti prevede, in via ordinaria, lo svolgimento di attività di ricerca e formazione, coerenti con il progetto di dottorato, presso Istituzioni di elevata qualificazione all'estero, per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi. Tale periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o per quelli in forma aggregata attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.M. 226/2021.

Nel programmare le attività formative all'estero il collegio può tener conto della proposta del supervisore e del/i co-supervisore/i del dottorando che deve proporre il programma delle attività, il titolo del progetto la lettera di invito del supervisore estero.

Per i periodi di frequenza all'estero la borsa di studio è incrementata nella misura del 50% così come previsto dall'art. 32 del presente regolamento.

18. I dottorandi hanno l'obbligo della riservatezza in relazione alle attività di ricerca cui partecipano presso enti esterni.

19. Il dottorando senza borsa può fruire di assegno di ricerca purché la tematica cui si riferisce l'assegno stesso sia affine, a giudizio del collegio dei docenti, con i temi propri del dottorato.

20. A seguito dell'iscrizione al corso, a ciascun dottorando sarà attivata la casella di posta elettronica dell'Ateneo attraverso la quale riceverà le comunicazioni istituzionali. È obbligatoria la consultazione della mail istituzionale oltre che informarsi costantemente tramite il sito *web* dell'Ateneo e il sito *web* del dipartimento, per le comunicazioni generali e specifiche relative al dottorato.

Al dottorando è fatto altresì obbligo di registrarsi sul sito ministeriale alla pagina *LoginMIUR*, al fine di poter essere censito quale potenziale di ricerca dell'Ateneo.

Art. 26

Attività di tutorato e di didattica integrativa

1. I dottorandi possono svolgere, quale parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del collegio dei docenti e senza alcun incremento della borsa di studio:

- attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale;
- attività di didattica integrativa, entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico.

Per le attività di cui al presente comma, ai dottorandi sono corrisposti gli assegni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.

2. Lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo deve essere indicato nei registri personali di cui al precedente art. 25, comma 4.

3. Sono fatte salve specifiche collaborazioni didattiche previste da apposite norme nazionali per le quali si

applicherà la relativa disciplina.

Tutte le altre forme di didattica sono tassativamente proibite ed è compito del coordinatore vigilare sul rispetto di tale disposizione.

Art. 27

Cause di esclusione

1. Con motivata delibera il collegio dei docenti, acquisito il parere del supervisore e co-supervisore/i e sentito il dottorando, può proporre, anche in corso d'anno, al Rettore, l'esclusione del dottorando dal corso nei seguenti casi:

- a) prestazioni di lavoro non autorizzate;
- b) ingiustificate e prolungate assenze;
- c) formazione valutata insufficiente da parte del collegio dei docenti.

Art. 28

Regime delle incompatibilità

1. L'iscrizione ai corsi di dottorato è incompatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea, di specializzazione non mediche, di master di I e di II livello o di altri corsi di dottorato in Italia o all'estero.

2. Gli iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale/specialistica nonché gli specializzandi iscritti alle scuole di specializzazione non mediche che, avendone titolo, intendono iscriversi a un corso di dottorato di ricerca, sono tenuti a richiedere la sospensione temporanea della carriera di prima iscrizione.

Art. 29

Corsi di dottorato e scuole di specializzazione mediche

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del D.M. 226/2021, l'Università consente lo svolgimento della frequenza congiunta del corso di dottorato e di un corso di specializzazione medica, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) compatibilità, anche in considerazione della distanza tra le sedi, delle attività e dell'impegno previsti dalla scuola di specializzazione e dal corso di dottorato, attestata dal consiglio della scuola di specializzazione medica e dal collegio di dottorato;
- b) incompatibilità tra la borsa di dottorato e gli emolumenti, comunque denominati, percepiti in relazione alle attività della scuola di specializzazione.

2. Nei casi di frequenza congiunta di cui al presente articolo, la domanda di riduzione delle attività dottorali è accolta dal collegio dei docenti del corso di dottorato, previa valutazione positiva della coerenza delle attività di ricerca, già svolte nel corso di specializzazione medica, con il progetto dottorale. Ai fini dell'accoglimento della domanda di cui al presente comma, è richiesto, altresì, il giudizio di compatibilità, espresso dal consiglio della scuola di specializzazione, del progetto dottorale con le finalità didattiche della scuola di specializzazione medesima. Nel caso di accoglimento della domanda di cui al presente comma, il corso di dottorato ha durata comunque non inferiore a due anni.

3. I medici in formazione specialistica, in virtù dell'incompatibilità prevista al comma 1 lett. b) del presente articolo e all'art. 7 lett. b) del D.M. 226/2021, non possono percepire la borsa di studio di dottorato in concomitanza ad altri emolumenti, comunque denominati, percepiti in relazione alle attività della scuola di specializzazione, per cui qualora ricoprano un posto di dottorato con borsa di studio, potranno fruire della stessa solo alla conclusione del corso di specializzazione.

Art. 30

Attività assistenziale

1. I dottorandi di area medica, previa autorizzazione del collegio dei docenti, possono partecipare all'attività clinico-assistenziale per un numero di ore che non potrà superare le 22 ore settimanali.

Per i medici in formazione specialistica iscritti ad un corso di dottorato ai sensi del precedente articolo, si applica, in materia di svolgimento di attività assistenziali, quanto previsto nella normativa vigente e nel

contratto di formazione specialistica.

2. I dottorandi di area medica per partecipare all'attività assistenziale devono essere in possesso di idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali e dell'abilitazione ed iscrizione all'albo professionale.

3. L'istanza al collegio dei docenti va presentata, previo nulla osta del direttore dell'U.O.C. di riferimento, con il consenso del supervisore e dell/i co-supervisore/i, che attesta che l'attività è necessaria per il raggiungimento degli obiettivi del progetto ricerca.

4. Il supervisore e il/i co-supervisore/i assicura/no che l'attività sia svolta sempre in sua/loro presenza o di uno strutturato e che sia comunque esclusa la possibilità che i dottorandi siano utilizzati in attività autonome e in attività di emergenza/urgenza e/o festiva.

5. Essa viene svolta senza oneri per il bilancio dell'Università e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università italiane.

Art. 31

Attività retribuita

1. Gli iscritti ai corsi di dottorato, previa autorizzazione del collegio dei docenti, possono espletare attività retribuita, che consenta di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato.

2. Spetta al collegio dei docenti valutare la compatibilità dell'attività retribuita con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato, sentito il supervisore e il/i co-supervisore/i sulla base della comunicazione dei dottorandi all'ente di appartenenza dello svolgimento delle attività del corso di dottorato al di fuori dell'orario di lavoro.

3. Lo svolgimento dell'attività retribuita non autorizzata è motivo di esclusione dal corso di dottorato.

Art. 32

Borse di studio, tasse e contributi

1. Le borse di studio, finanziabili anche con il concorso di più fonti di finanziamento, hanno durata complessiva di almeno tre anni.

Sono assegnate, per tutta la durata del corso, agli iscritti ai corsi di dottorato secondo l'ordine definito nella graduatoria generale di merito di cui all'art. 24 del presente regolamento e sono rinnovate, annualmente, previa verifica positiva del completamento del programma di attività previsto per ciascun anno.

Le procedure per il rinnovo sono stabilite dal collegio dei docenti e codificate nel regolamento del corso. Se la borsa di studio non è rinnovata, ovvero se il dottorando vi rinuncia, l'importo della borsa non utilizzato è reinvestito dall'Università per il finanziamento di dottorati di ricerca.

2. L'importo minimo della borsa di studio è stabilito con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca e viene erogato in rate mensili, posticipate alla frequenza e all'attività di studio e di ricerca rese, ad eccezione dei dottorandi con cittadinanza straniera, per i quali l'erogazione, è sempre effettuata in rate mensili anticipate.

3. L'incremento della borsa di studio è stabilito nella misura del 50%, per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi, per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero autorizzate dal collegio dei docenti. Tale periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.M. 226/2021.

4. Per lo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero, oltre alla borsa di studio, è assicurato al dottorando un *budget*, adeguato alla tipologia del corso di dottorato e alla specifica disciplina, e comunque in misura non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima, per il primo anno di corso, e in misura pari al 20% dell'importo della borsa a decorrere dal secondo anno.

Il predetto *budget* è assicurato anche per i dottorandi senza borsa di studio e sarà assegnato al

dipartimento sede amministrativa del corso di dottorato a supporto delle attività di ricerca e formative del dottorando in concomitanza con l'avvio dei corsi. Per la sola tipologia di posti senza borsa è possibile, con apposita deliberazione del consiglio di amministrazione, prevedere un cofinanziamento pari al 50% a carico dei singoli dipartimenti.

5. Qualora i fondi attribuiti per lo svolgimento dell'attività di ricerca e formative dei dottorandi iscritti al terzo anno non sono stati del tutto utilizzati, eccezionalmente, il coordinatore del dottorato può autorizzare le missioni dei dottorandi del primo anno oppure dei dottorandi del secondo anno per i quali i fondi non sono stati ancora attribuiti.

6. Il dottorando è autorizzato dal coordinatore, previa approvazione del supervisore, per le seguenti spese:

- a) missioni dei dottorandi in Italia e all'estero, iscrizioni a convegni, seminari, etc.;
- b) materiali di consumo per la ricerca in cui sono coinvolti i dottorandi (ad esempio: *reagenti chimici, materiale elettrico, elettronico, cancelleria, etc.*);
- c) beni/attrezzature (ad esempio: *hardware, software, attrezzature scientifiche*). I beni devono essere inventariati e in quanto tali al termine del ciclo di dottorato rimarranno di proprietà dell'Ateneo. Naturalmente, non è in ogni caso possibile acquistare beni/attrezzature per uso personale (ad esempio: *cellulari, tablets, etc.*);
- d) spese di pubblicazione;
- e) formazione specifica per la ricerca (ad esempio: *corsi di lingue, corsi di alta formazione, etc.*);
- f) eventi nella cui organizzazione sono direttamente coinvolti i dottorandi, (ad esempio: *PhDay*);
- g) in caso di disponibilità di fondi non utilizzati, il collegio dei docenti può deliberare per l'utilizzo degli stessi per il pagamento dei viaggi dei membri di commissione esteri per la discussione della tesi, che prevedono il conferimento del titolo aggiuntivo estero al dottorando (ad esempio: *doctor europaeus*).

7. Anche i dottorandi autorizzati all'estero per soggiorni di ricerca durante i quali usufruiscono dell'incremento della borsa hanno diritto al rimborso per missione, al fine di incentivare gli scambi internazionali.

8. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi beneficiano delle tutele e dei diritti connessi.

9. La borsa di studio per la frequenza al dottorato di ricerca è compatibile con altri redditi personali percepiti nell'anno solare di maggiore godimento della stessa fino al limite dell'importo della borsa medesima. Ai fini della verifica di tale soglia si considerano i redditi personali derivanti da prestazioni lavorative con esclusione dell'importo della borsa o di eventuali prestazioni a sostegno del reddito erogate in funzione della borsa (quali, l'indennità di maternità).

10. Il dottorando è tenuto a restituire, anche in caso di rinuncia al corso, i ratei della borsa di studio già percepiti nei soli casi in cui superi il limite di reddito, di cui al precedente comma, o si trovi in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento.

11. Chi ha già usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato di ricerca, non può chiedere di fruirne una seconda volta.

12. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti con soggiorni all'estero.

Le borse di studio per la frequenza al dottorato sono compatibili con le borse *erasmus*.

13. Con decreto del Rettore, previa delibera dei competenti organi accademici, sono fissati:

- a) l'ammontare del contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato, nonché le condizioni per

- l'esonero dal pagamento degli stessi, prevedendo che la quota di contributo del dottorando con cittadinanza straniera, senza borsa di studio, non può superare metà della somma prevista per il dottorando italiano;
- b) le modalità di erogazione delle borse di studio.

CAPO VII

CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA

Art. 33

Tesi di dottorato e modalità per il conseguimento del titolo

1. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato in «*Dott. Ric.*» ovvero «*Ph.D.*», è rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisce all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
2. Il titolo di dottore di ricerca è conferito dal Rettore, nei limiti consentiti, che ne certifica il conseguimento, con il rilascio della pagamena.
3. Gli adempimenti per i coordinatori e i dottorandi relativi al procedimento per il conseguimento del titolo sono stabilite con apposita circolare, oggetto di pubblicazione sul sito *web* di Ateneo alla pagina *dottorati di ricerca*.
4. La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero, in altra lingua, previa autorizzazione del collegio dei docenti ed è corredata da una sintesi redatta in lingua inglese e da una relazione del dottorando sulle attività formative svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni. Le attività formative svolte dai dottorandi in una o più sedi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (*diploma supplement*).
5. Il dottorando deve trasmettere al coordinatore la tesi nonché gli allegati indicati al precedente comma 4. Il coordinatore curerà il successivo invio ad almeno due valutatori, non appartenenti all'Ateneo e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente universitario, scelti dal collegio dei docenti e per i quali non è previsto alcun compenso. I valutatori possono appartenere a istituzioni estere o internazionali. Entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, i valutatori esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione della tesi per un periodo non superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo, la tesi, con le correzioni e/o integrazioni apportate e corredata da un nuovo parere scritto reso dai valutatori, è in ogni caso ammessa alla discussione.
6. Il collegio dei docenti si pronuncia, previa acquisizione - per ciascun dottorando - del giudizio analitico scritto sulla tesi, espresso dai su citati valutatori, e della relativa proposta di ammissione alla discussione pubblica. Con l'anzidetta delibera il collegio dei docenti si pronuncia, altresì, sull'eventuale proposta di rinvio della discussione, formulata dai valutatori, per un periodo non superiore a sei mesi; il dottorando non ha comunque diritto al godimento della borsa di studio.
7. Il coordinatore trasmette, al competente ufficio, la delibera del collegio dei docenti relativa alle ammissioni alla discussione pubblica delle tesi dei dottorandi. Spetta al coordinatore notificare ciascun dottorando della relativa ammissione e della tempistica entro cui quest'ultimo dovrà procedere all'inoltro, alle sedi di servizio dei componenti della commissione di cui all'art. 35, del presente regolamento, della tesi corredata dalla documentazione indicata al precedente comma 4.
8. Il dottorando, prima della discussione, dovrà inviare la tesi in copia cartacea e/o in formato elettronico, secondo le modalità che saranno rese note nella circolare indicata al comma 3, del presente articolo. L'Università, entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, provvederà:

- a) al deposito della copia in formato elettronico, nell'Anagrafe nazionale dei dottorandi e dei dottori di ricerca di cui, al comma 1, dell'art. 14 del D.M. 226/2021, in una specifica sezione ad accesso aperto. Previa autorizzazione del collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati ai sensi della normativa vigente in materia;
- b) al deposito della copia in formato elettronico presso le Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e Firenze.

9. Il dottorando ha il diritto di chiedere un periodo di embargo, purché la richiesta sia debitamente motivata e giustificata, nei casi di tesi in corso di pubblicazione, di tesi frutto di accordo con terze parti, per motivi di pubblica sicurezza e privacy. Nella istanza di embargo è necessario indicare il limite temporale dell'accesso della consultabilità della tesi: il periodo di tempo può variare fra i 6 e i 12 mesi o in casi eccezionali per un periodo massimo di tre anni (36 mesi).

Art. 34

Tesi brevettabili

1. Una ricerca oggetto di tesi rientra nella sfera della brevettabilità solo se risolve un problema esistente ed è in grado di offrire soluzioni che possano essere trasferite a livello tecnologico (trasferimento tecnologico) a beneficio della collettività (sviluppo industriale).
2. La richiesta di brevetto deve essere obbligatoriamente effettuata prima della discussione della tesi in quanto la discussione pubblica a porte aperte equivale ad una pubblicazione.
3. Successivamente alla richiesta di deposito si è liberi di pubblicare in qualsiasi forma.

Art. 35

Commissioni per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca

1. Ciascuna commissione è nominata con decreto rettorale, su proposta del collegio dei docenti, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere e dei differenti settori scientifico-disciplinari ed è composta da cinque membri effettivi (di cui almeno tre non appartenenti alla sede amministrativa del corso e non più di due appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.M. 226/2021). In ogni caso la commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica.

Sono, altresì nominati tre membri supplenti (di cui almeno due non appartenenti alla sede amministrativa del corso e non più di uno appartenente ai soggetti partecipanti al dottorato ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.M. 226/2021).

La commissione nomina al suo interno il presidente e il segretario.

2. Le eventuali dimissioni dei membri, adeguatamente motivate, acquisteranno efficacia dalla data di notifica delle stesse all'ufficio competente per cui da tale data subentreranno i membri supplenti secondo l'ordine di nomina.

3. L'Ateneo si farà carico delle spese di viaggio e di soggiorno ai docenti che provengono da università straniere e/o esterne.

4. Il decreto di nomina di cui al precedente comma 1 è pubblicato sul sito *web* di Ateneo alla pagina dedicata al *dottorato di ricerca*.

La predetta pubblicazione equivale a notifica, a tutti gli effetti, per i dottorandi che dovranno sostenere la discussione della tesi.

5. Nel caso di corsi di dottorati di ricerca istituiti a seguito di accordi internazionali, le commissioni sono costituite secondo le modalità previste negli accordi stessi.

6. La commissione deve concludere obbligatoriamente i lavori entro 60 giorni dalla data del decreto di nomina.

Art. 36

Discussione della tesi di dottorato

1. La discussione della tesi è pubblica e si svolge innanzi alla commissione, di cui al precedente art. 35, presso le strutture dell'Università o per i soli candidati stranieri, su autorizzazione del collegio dei docenti per documentate esigenze, anche per via telematica. Di essa è assicurata la pubblicità dei relativi atti.

La data, ora e il luogo della discussione verranno comunicati, dal coordinatore ai dottorandi, all'ufficio competente nonché pubblicati sul sito *web* del dipartimento sede del dottorato alla pagina dedicata al *corso di dottorato*. Tale pubblicazione avrà valore di notifica ufficiale.

2. Al termine della discussione, la commissione esprime un giudizio scritto e motivato sulla tesi, e, quando ne riconosce all'unanimità un particolare rilievo scientifico, può attribuire la lode.

3. I candidati che riportano un giudizio negativo non potranno ripetere la discussione della tesi di dottorato.

4. Laddove il risultato di una tesi di dottorato avesse una immediata ricaduta scientifica e/o industriale o un significativo impatto in campo umanistico/giuridico (testimoniato, ad esempio, da un'applicazione brevettuale internazionale o uno sfruttamento industriale o un'assegnazione di un premio letterario o un'evidenza di apprezzamento pubblicamente espresso da parte di accademie di livello nazionale e/o internazionale), al dottorando, autore della ricerca (il cui ruolo nella ricerca stessa dovrà essere evidenziato) sarà assegnato, con apposito provvedimento rettorale e su proposta motivata del collegio dei docenti, un premio di 7.500 euro e al corso di dottorato una borsa aggiuntiva di dottorato da utilizzare nel ciclo successivo.

Nel caso tale ipotesi ricorresse per più candidati di diversi corsi di dottorato, un'apposita commissione composta dai coordinatori di tutti i corsi di dottorati indicherà l'unico vincitore del premio.

CAPO VIII

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Art. 37

Titolo di dottore internazionale e accordi per dottorati internazionali

1. L'Università si pone l'obiettivo di internazionalizzare i suoi corsi di dottorato di ricerca, oltre che con gli strumenti previsti dall'art. 3, co. 2, del D.M. 226/2021, anche nel quadro di progetti di collaborazioni di ricerca con istituzioni universitarie o centri di ricerca stranieri o attivando percorsi dottorali in co-tutela.

2. Nel caso di progetti di collaborazione nazionali, europei e internazionali, possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative, ivi inclusa una data diversa di inizio, in relazione alle caratteristiche dei singoli progetti, attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati.

Riguardo le procedure di accreditamento, gli accordi possono essere stipulati nell'ambito dei percorsi accreditati oppure possono essere attivate, qualora l'accordo lo richieda, procedure di accreditamento del corso previsto nell'accordo.

3. I titoli conferiti possono essere anche a titolo puramente onorifico, purché inquadrati all'interno di normative o raccomandazioni comunitarie, quali Unione Europea e/o Conferenza dei Rettori dei Paesi membri dell'Unione Europea.

Art. 38

Doctor europaeus

1. L'Università rilascia la certificazione aggiuntiva di «*Dottore europeo*» quando sussistono tutte le seguenti documentate condizioni:

- giudizio positivo sul lavoro di tesi accordato da almeno due *referee* di due istituzioni universitarie di due diversi Paesi dell'U.E., diversi dal Paese ove è iscritto il candidato;
- presenza nella commissione di almeno un componente proveniente da una istituzione universitaria di un Paese diverso dal Paese ove è iscritto il candidato;

- discussione della tesi sostenuta in una lingua diversa da quella ufficiale del Paese ove è iscritto il candidato;
- tesi di dottorato che sia il risultato di un periodo di lavoro e di ricerca della durata di almeno 3 mesi in un Paese dell'U.E. (diverso dal Paese ove è iscritto il candidato).

2. Contestualmente alla pronuncia relativa all'ammissione dei dottorandi agli anni successivi, il collegio dei docenti formula la richiesta al Rettore del rilascio della certificazione di dottore europeo per i dottorandi che possono soddisfare i predetti requisiti.

3. Sulla pergamena verrà riportato quale marchio distintivo il logo dell'Unione Europea.

Art. 39

Dottorati di ricerca in co-tutela di tesi

1. L'Università stipula accordi bilaterali con università estere aventi ad oggetto la realizzazione di programmi di co-tutela di tesi consistente nell'elaborazione di una tesi sotto la direzione congiunta di un docente dell'Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli* e di un docente dell'università estera partecipante.

2. Ogni programma di co-tutela è supportato da una convenzione che specifica i termini dell'accordo in conformità alle seguenti disposizioni:

- l'iscrizione presso l'università di appartenenza comporta la regolare iscrizione anche presso l'università estera partecipante, senza contribuzioni aggiuntive;
- l'università estera partecipante mette a disposizione del dottorando le strutture didattiche e di ricerca necessarie e, comunque, garantisce i servizi forniti ai propri dottorandi;
- ciascuna università fornisce al proprio dottorando la copertura assicurativa contro gli infortuni;
- la nomina di due relatori di tesi, uno per la parte italiana, l'altro per l'università estera partecipante, che seguono le attività di ricerca del dottorando, e valutano, ciascuno con propria relazione scritta, la tesi di dottorato. Il giudizio positivo di entrambi i relatori di tesi è condizione necessaria per l'ammissione alla discussione della tesi;
- il dottorando svolge la propria attività di studi e ricerca presso le strutture delle due sedi universitarie per periodi approssimativamente equivalenti;
- la tesi di dottorato dovrà essere discussa davanti alla commissione, nominata dal Rettore dell'università di appartenenza e composta secondo le modalità previste nella convenzione; ognuna delle due Istituzioni si impegna a conferire il titolo di Dottore di Ricerca, o equipollente, per la stessa tesi, in seguito ad una relazione favorevole della commissione per il conseguimento del titolo, ovvero a conferire un titolo congiunto;
- la protezione del soggetto della tesi, così come la pubblicazione, l'utilizzo e la protezione dei risultati della ricerca conseguiti dal dottorando presso le due istituzioni sarà soggetta alla normativa vigente e garantita in conformità alle procedure specifiche di ciascun paese coinvolto nella co-tutela;
- gli oneri finanziari connessi alla mobilità del dottorando sono a carico della sede di appartenenza.

3. La co-tutela di tesi di dottorato è, di norma, attuata a favore di dottorandi iscritti al primo anno di corso. Il collegio dei docenti può autorizzare, altresì, l'attivazione di una co-tutela di tesi per dottorandi iscritti al secondo anno di corso, qualora sussistano particolari interessi specifici. In questa ipotesi, il collegio dei docenti potrà contestualmente approvare la proroga di un anno per la discussione della tesi finale, qualora il dottorando debba iscriversi al primo anno di corso presso l'università estera partecipante.

4. Al termine di ciascun anno formativo, il collegio dei docenti procederà alla valutazione dell'attività svolta anche dai dottorandi in co-tutela di tesi iscritti presso l'università estera partecipante ai fini dell'ammissione all'anno successivo

5. Il titolo di dottore di ricerca di cui sopra è completato con la dizione «*tesi in co-tutela con l'Università di*
..... »

Art. 40

Dottorati internazionali

1. Qualora il livello di armonizzazione raggiunto fra l'ordinamento universitario italiano e quello di un altro Paese o altri Paesi lo consenta, possono essere istituiti dottorati Internazionali mediante stipula di appositi accordi inter-istituzionali.
2. L'attivazione è soggetta all'accreditamento ministeriale ai sensi dell'articolo 3, del D.M. 226/2021, con la previsione di almeno quattro borse di dottorato.
3. I requisiti richiesti per l'accreditamento di dottorati con mobilità internazionale sono identici a quelli dei dottorati nazionali.
4. Gli accordi inter-istituzionali per i dottorati internazionali che portano al conferimento di titolo doppio/multiplo o congiunto dovranno essere conformi ai seguenti principi:
 - a) indicazione delle università e/o enti italiani e stranieri partecipanti;
 - b) riferimento al quadro normativo in materia di dottorato dei paesi/istituzioni cooperanti;
 - c) indicazione analitica delle tematiche scientifiche nel progetto scientifico, con l'eventuale previsione di curricula, e adeguata struttura del programma formativo, da cui si evincano le ragioni che rendono opportuna l'istituzione di un dottorato internazionale;
 - d) indicazione di un coordinatore responsabile dell'organizzazione del corso, del co-direttore per ciascuna università partecipante e del collegio dei docenti;
 - e) previsione di un collegio dei docenti composto da non meno di sedici docenti, di cui non più di un quarto ricercatori, o posizioni equivalenti negli enti stranieri, appartenenti ai macro-settori coerenti con gli obiettivi formativi del corso a posizioni equivalenti negli enti stranieri, di fama internazionale e di documentata produzione scientifica, con una presenza bilanciata di studio di appartenenti alle sedi proponenti;
 - f) previsione dell'elezione del coordinatore del corso da parte del collegio dei docenti;
 - g) previsione di un equo bilanciamento e ripartizione degli oneri finanziari di ciascuna sede, sia in termini di risorse materiali che finanziarie (borse di studio, spese di funzionamento, uso di spazi e laboratori) senza vincoli di destinazione quanto alla nazionalità dei dottorandi che fruiscono direttamente o indirettamente delle risorse, fermo restando che l'apporto in termini di borse di studio non può essere inferiore a quattro.
L'Università potrà contribuire alle spese di funzionamento, finanziariamente o mettendo a disposizione altre risorse, ovvero con borse di studio;
 - h) previsione di modalità di ammissione degli studenti mediante procedure che assicurino un'adeguata valutazione dei candidati su base paritaria e non discriminante. Specifiche modalità e criteri per l'ammissione ai corsi di dottorato internazionali, determinati dal collegio dei docenti, vanno espressamente indicati nel testo del bando rispettando comunque i principi di selettività e trasparenza nonché idonea valutazione comparativa dei candidati indipendentemente dalla loro nazionalità;
 - i) indicazione delle modalità di composizione delle commissioni di ammissione che dovranno essere composte da studiosi designati dalle sedi partecipanti; tali studiosi potranno anche non appartenere alle sedi proponenti. Nessuno può far parte della commissione per più di una volta in un triennio;
 - l) indicazione della composizione delle commissioni di valutazione finale con docenti designati dalle università partecipanti secondo le modalità indicate dagli accordi inter-istituzionali anche fra docenti non appartenenti alle sedi proponenti. Nessun membro può far parte della commissione per più di una volta in un biennio;
 - m) la lingua o le lingue in cui deve essere redatta e discussa la tesi;
 - n) il rilascio del titolo congiunto a firma dei Rettori di tutte le università partecipanti al dottorato o di un doppio o multiplo titolo dottorale, con la menzione specifica che il titolo è valido in ciascun ordinamento con la denominazione prevista dalle singole normative in materia;
 - o) per quanto non espressamente indicato si rimanda alle specifiche degli accordi inter-istituzionali.

Art. 41
Visiting Ph.D

1. Ai dottorandi di altro ateneo (*italiano o straniero*) che trascorrono un periodo di ricerca superiore al mese presso un dipartimento dell'Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*, non ricompresi in specifici accordi, su richiesta di un docente dell'Ateneo, referente scientifico, sarà assegnata la qualifica di *visiting Ph.D.*

2. I *visiting Ph.D.* non sono iscritti ai corsi di dottorato di ricerca dell'Università e non conseguono il titolo di dottore di ricerca dell'Ateneo.

3. Gli uffici di segreteria del dipartimento presso cui il *visiting Ph.D.* svolge il periodo di ricerca si faranno carico di consegnare ai medesimi un attestato di riconoscimento per l'accesso ai servizi generali di supporto alla ricerca, tra cui una casella di posta elettronica, l'accesso ai servizi bibliotecari, alla rete internet, alle aule informatiche.

CAPO IX
NORME FINALI

Art. 42
Norma finale

1. Per esigenze collegate a situazioni eccezionali ed urgenti e/o al fine di dare attuazione a specifiche previsioni normative o indicazioni ministeriali è possibile una modifica e/o integrazione degli ordinari termini e modalità procedurali previsti dal presente regolamento, previa approvazione da parte del consiglio di amministrazione e del senato accademico con maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti.

INDICE

CAPO I - ISTITUZIONE.....	1
<i>Art. 1 - Ambito di applicazione.....</i>	<i>1</i>
<i>Art. 2 - Finalità</i>	<i>1</i>
<i>Art. 3 - Durata del corso</i>	<i>1</i>
CAPO II - ISTITUZIONE, ATTIVAZIONE E ACCREDITAMENTO	1
<i>Art. 4 - Istituzione e accreditamento.....</i>	<i>1</i>
<i>Art. 5 - Requisiti per l'accreditamento.....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 6 - Sistema di accreditamento</i>	<i>3</i>
<i>Art. 7 - Modalità per l'istituzione o la conferma di accreditamento.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 8 - Convenzioni per il finanziamento di borse di dottorato e autofinanziamenti</i>	<i>4</i>
CAPO III - DOTTORATI IN FORMA ASSOCIATA.....	5
<i>Art. 9 - Dottorato in consorzio.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 10 - Dottorato in convenzione.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 11 - Dottorato industriale.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 12 - Dottorato di interesse nazionale</i>	<i>7</i>
CAPO IV - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CORSO DI DOTTORATO.....	7
<i>Art. 13 - Organi del corso di dottorato</i>	<i>7</i>
<i>Art. 14 - Collegio dei docenti</i>	<i>7</i>
<i>Art. 15 - Coordinatore</i>	<i>9</i>
<i>Art. 16 - Supervisore e co-supervisori</i>	<i>9</i>
<i>Art. 17 - Attività formative</i>	<i>10</i>
<i>Art. 18 - Commissione di autovalutazione.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 19 - Scuole di dottorato.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 20 - Regolamento del corso di dottorato.....</i>	<i>11</i>
CAPO V - MODALITÀ DI ACCESSO ED AMMISSIONE AI CORSI	12
<i>Art. 21 - Modalità di accesso e requisiti di partecipazione</i>	<i>12</i>
<i>Art. 22 - Composizione e nomina delle commissioni di ammissione</i>	<i>13</i>
<i>Art. 23 - Procedura di selezione</i>	<i>14</i>
<i>Art. 24 - Graduatorie generali di merito e immatricolazioni dei vincitori.....</i>	<i>16</i>
CAPO VI - OBBLIGHI E DIRITTI DEI DOTTORANDI	16
<i>Art. 25 - Diritti e doveri dei dottorandi.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 26 - Attività di tutorato e di didattica integrativa.....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 27 - Cause di esclusione.....</i>	<i>19</i>
<i>Art. 28 - Regime delle incompatibilità.....</i>	<i>19</i>
<i>Art. 29 - Corsi di dottorato e scuole di specializzazione mediche</i>	<i>19</i>
<i>Art. 30 - Attività assistenziale</i>	<i>19</i>
<i>Art. 31 - Attività retribuita</i>	<i>20</i>
<i>Art. 32 - Borse di studio, tasse e contributi.....</i>	<i>20</i>

CAPO VII - CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA22

<i>Art. 33 - Tesi di dottorato e modalità per il conseguimento del titolo</i>	22
<i>Art. 34 - Tesi brevettabili.....</i>	23
<i>Art. 35 - Commissioni per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca</i>	23
<i>Art. 36 - Discussione della tesi di dottorato</i>	24

CAPO VIII - INTERNAZIONALIZZAZIONE24

<i>Art. 37 - Titolo di dottore Internazionale e accordi per dottorati internazionali.....</i>	24
<i>Art. 38 - Doctor europaeus</i>	24
<i>Art. 39 - Dottorati di ricerca in co-tutela di tesi</i>	25
<i>Art. 40 - Dottorati internazionali.....</i>	26
<i>Art. 41 - Visiting Ph.D</i>	27

CAPO IX - NORME FINALI.....27

<i>Art. 42 - Norma finale</i>	27
-------------------------------------	----